



Repertorio n. 58.967

Raccolta n. 28.218

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il dieci aprile duemilaventiquattro.

In Avellino, nell'appartamento al piano uffici alla Via Carmine Barone n.3, alle ore diciotto e minuti venti.

Innanzitutto a me Leonardo Baldari, Notaio in Montella, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

è presente

1) VITIELLO LUIGI nato a Boscoreale il 4 marzo 1970, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Ente del Terzo Settore denominato "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà Organismo di Volontariato" in abbreviazione ed in alternativa "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà - Odv", con sede legale in Avellino (AV) alla Via Giuseppe De Conciliis n. 39 (ex Rione San Tommaso n. 85), ove domicilia per la carica, codice fiscale 92042790649, partita IVA: 03045430646, iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato - al n. 76494.

Il comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo,

DICHIARA

che in questo giorno, luogo ed ora si è riunita l'assemblea della predetta associazione e

RICHIEDE

di far constare da verbale lo svolgimento dell'adunanza e le deliberazioni adottate.

Aderendo alla richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Assume la Presidenza, ai sensi dell'Art. 10 dello Statuto il Presidente del Consiglio Direttivo Vitiello Luigi, il quale

CONSTATA E FA CONSTATARE

- che lo statuto vigente è quello adottato con la deliberazione dell'assemblea dei soci del giorno 30 settembre 2020, verbalizzata a rogito del notaio Massimo Giordano con atto in pari data, Repertorio 12618/7900, Registrato in Ariano Irpino il 14 ottobre 2020 al n. 2484;
- che sono presenti in proprio e per delega tutti gli associati aventi diritto al voto. L'elenco degli intervenuti si allega altresì al presente sotto la lettera "A";
- che gli associati hanno diritto di intervenire all'assemblea a norma di statuto;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona di esso comparente, quale Presidente, Follo Vincenzo, quale Vice-Presidente e Consigliere e Bergamino Antonio, quale Consigliere;
- che è presente l'Organo di Controllo Monocratico in persona del dott. Sgrossi Renato;

Registrato in Avellino

il 15/04/2024

al n. 2351

serie 17

- che l'assemblea in prima convocazione è stata fissata per questo giorno e luogo alle ore 18:00, con modalità e termini idonei e precisamente mediante affissione nella bacheca della sede sociale dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Dichiara, pertanto, validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1.- Adozione del nuovo Statuto Associativo contenente le seguenti modifiche:

- Modifica dell'Art. 1 dello Statuto (Denominazione e sede);
- Modifica dell'Art. 10 (L'Assemblea);
- Modifica dell'Art. 13 (Consiglio Direttivo);
- Modifica dell'Art. 14 (Il Presidente).

Nessuno degli intervenuti si dichiara non sufficientemente informato sugli argomenti da trattare.

DISCUSSIONE E DELIBERAZIONE

1) Prendendo la parola sull'unico punto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'Assemblea che l'attuale statuto necessita di alcune modifiche ed in particolare la modifica degli Articoli 1), 10), 13) e 14).

Pertanto il Presidente dà lettura dei nuovi articoli dello Statuto dell'Associazione che si è proceduto a modificare.

Nessuno degli intervenuti richiede la parola.

Il Presidente pone ai voti quanto proposto.

L'Assemblea, all'unanimità

DELIBERA

- di modificare gli Articoli 1), 10), 13) e 14) dello Statuto che vengono ritrascritti nel modo che segue:

"ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito ai sensi delle norme contenute nel Codice Civile, nel D.lgs. 117/2017 e nella restante normativa in materia ove applicabile, l'Ente del Terzo Settore denominato "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà Organismo di Volontariato" in abbreviazione ed in alternativa "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà - OdV - ETS" - nella forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Avellino, in via Giuseppe De Conciliis n.39 (già Rione San Tommaso, 85).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.";

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto,

per lo scioglimento dell'Associazione e per tutti gli altri casi indicati nel successivo art.12. È ordinaria in tutti gli altri casi.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati che siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese; ognuno di essi può conferire apposita delega ad altro associato, che non potrà ricevere più di due deleghe; ciascuna delega vale unicamente per l'assemblea per cui viene conferita.

L'Assemblea si riunisce presso la sede associativa, o in altro luogo nel territorio nazionale, salvo la facoltà di essere riunita in più luoghi collegati in audio video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli associati potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dalla persona designata a maggioranza degli associati presenti.

Essa è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando lo richiedano particolari esigenze, può essere adottato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, e, comunque, essa non potrà essere convocata oltre il termine di quindici giorni antecedenti quello previsto per il deposito del Bilancio al RUNTS. La convocazione dell'assemblea contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'indicazione, per la sola assemblea ordinaria, dell'eventuale seconda convocazione, è inviata dal

Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, su mandato del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in forma cartacea e/o informatica al recapito, anche elettronico, risultante dal Libro degli associati; in alternativa è consentito che l'avviso di convocazione sia affisso nella sede dell'Associazione nel termine di dieci

giorni antecedenti l'adunanza.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.";

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 9 (nove) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili per 2 (due) soli mandati successivi consecutivi.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Al consiglio direttivo, nell'ambito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, spettano tra gli altri i seguenti compiti elencati in modo indicativo e non esaustivo:

- eseguire le delibere e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, nonché l'eventuale Bilancio Sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- fissare le norme per il funzionamento dell'ente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare, eventualmente, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le

persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa comunicazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata A/R ed ogni altro strumento che ne garantisca l'avvenuta ricezione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In assenza di convocazione il consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere informati della riunione e di non opporsi ad essa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi in audio video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuito
Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per conto esclusivo dell'Associazione.";

"ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed agisce su mandato del Consiglio Direttivo compiendo tutti gli atti che la impegnano verso i terzi.

Il Presidente in caso di comprovata necessità ed urgenza può compiere atti senza il preventivo mandato del Consiglio Direttivo, riferendo tempestivamente all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta e previa ratifica da parte dello stesso, adottata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni."

Il Presidente, quindi, dà atto che il nuovo testo dello statuto, nel quale sono riportate le modifiche testè adottate, si allega al presente verbale sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

L'assemblea, infine, all'unanimità

DELEGA

Il Presidente affinché provveda, senza limitazioni, ad apportare alla deliberazione risultante dal presente verbale tutte le modificazioni, aggiunte o soppressioni che fossero richieste ai fini degli adempimenti pubblicitari previsti dalle vigenti leggi in materia.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore diciannove e minuti dieci.

Del presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in parte integrato a mano da me notaio su quattro fogli per tredici facciate ho dato lettura, senza quanto allegato in quanto espressamente dispensato, alla parte che l'approva e lo sottoscrive alle

ore diciannove e minuti dodici.

Firmati: Luigi Vitiello - Leonardo Baldari (L.S.).

Cognome	Nome	Firma	Presenza
1 Vitello	Luigi		
2 Folio	Vincenzo		
3 Bergamino	Antonio		
4 D'Adamo	Ni Nino Romeo		
5 Aquino	Maurio		
6 Spiniello	Elena		
7 Picariello	Maurizio		
8 Palumbo	Massimo		
9 Famoso	Maria Rosaria		
10 Pedicini	Giuseppina		
11 Montone	Pietro Roberto		
12 Petrone	Nicola		
13 Calvino	Carlo		
14 Forcione	Paola		
15 Frongillo	Claudio		
16 Picariello	Alfredo		
17 Massaro	Innocenzo		
18 Giovanniello	Maurizio		
19 Pastore	Domenico		

VITTELLO LUIGI, nato a Boscoreale (NA) il giorno 4 marzo 1970, residente a San Michele di Serino (AV), via Campo Santa Maria n.41, codice fiscale VTL LGSU 70C04 B076E;

FOLIO VINCENZO, nato a Napoli (NA) il giorno 12 febbraio 1969, residente ad Avellino (AV), Parco Residenziale Abate n.20, codice fiscale FLV VCN 69B12 F839P

BERGAMINO ANTONIO, nato ad Avellino (AV) il giorno 15 ottobre 1956, residente ad Avellino (AV), contrada Cesine n.28/E, codice fiscale BRG NTN 56R15 A509R

D'ADAMO ROMEO, nato a Gesualdo (AV) il giorno 23 novembre 1944, residente ad Avellino (AV), via Ferreria n.33, codice fiscale DDM RMO 44S23 D998H

AQUINO MAURIO, nato a Napoli (NA) il giorno 3 giugno 1962, residente ad Avellino (AV), via Giovanni Battista n.14, codice fiscale QNA MRA 62H03 F839Z;

SPINIELLO ELENA, nata a Napoli (NA) il giorno 2 luglio 1978, residente ad Avellino (AV), contrada Valle Santa Caterina n.11, codice fiscale SPN LNE 78L42 F839M

PICARIELLO MAURIZIO, nato ad Atripalda (AV) il giorno 15 settembre 1975, residente ad Avellino (AV), contrada Archi n.16, codice fiscale PCR MRZ 75P15 A489F

PALUMBO MASSIMO, nato ad Avellino (AV) il giorno 25 gennaio 1966, residente ad Avellino (AV), via Michele Pronti n.1/C, codice fiscale PLM MSM 66A25 A509I

FAMOSO MARIA ROSARIA, nata ad Avellino (AV) il giorno 6 giugno 1972, residente ad Avellino (AV), C.so V.Emanuele 273, codice fiscale FMS MRS 72H46 A509I

PEDICINI GIUSEPPINA, nata ad Avellino il 30 aprile 1963, residente ad Avellino alla C.da S.Eustachio,42b, Cod. Fisc.:PDCGPF63D70A509Y

MONTONE PIETRO ROBERTO, nato il 11/07/1965 Svizzera residente in Montoro (AV) alla via Fiore, 11 Cod. Fisc.:MNTPR651112133P

PETRONE NICOLA nato il 30/03/1954 a Napoli residente a Pietrastornine (AV) in via Zucari, 1 Cod. Fisc.: PTRNCL54C30F839D

Carlo Calvino nato il 06/12/1944 a Cernusco residente in Avellino P.zza Aldo Moro, 4 Cod. Fisc.: CLVCRL44T06D150U

Paola Forcione, nata il 01/04/1964 ad Avellino, residente a San Potito Ultra (AV) in via Melfi, 1, Cod. Fisc.: FRCP LA64D41A509O

Claudio Frongillo nato il 03/05/1974 a Telesse (BN) residente in via Santissima Trinità, 33 in Avellino, Cod. Fisc.: FRNCLD74E03L086B

Alfredo Picariello nato il 23/06/1969 ad Avellino, residente a San Potito Ultra (AV) in via Melfi, 1, Cod. Fisc.: PCRLRD69H23A509P

Avv. Massaro Innocenzo nato il 11/03/1968 a S.Maria Capua Vetere (CE) e residente alla via C. Cavallo 15 in Avellino, cod. Fisc.: MSSNCGN69C111234E;

Giovanniello Maurizio nato il 04/04/1968 a Castel Baronia (AV) e residente in Avellino alla via Volpe, 50 Cod. Fisc.: GVNIMRZ68D04C058I;

Pastore Domenico nato il 03/07/1973 a Pietrastornine (AV) e residente al C.so Partenio, 146 Cod. Fisc.: STDNCG73I03G629F.

81282

Allegato "B"

al n. 28.218 di raccolta

STATUTO "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà OdV - ETS"

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito ai sensi delle norme contenute nel Codice Civile, nel D.lgs. 117/2017 e nella restante normativa in materia ove applicabile, l'Ente del Terzo Settore denominato "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà Organismo di Volontariato" in abbreviazione ed in alternativa "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà - OdV - ETS" - nella forma giuridica di Associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Avellino, in via Giuseppe De Conciliis n.39 (già Rione San Tommaso, 85).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce secondo le norme contenute nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi, nazionali e regionali ove compatibili e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione esercita, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono le seguenti così come indicate dall'art. 5 del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- j) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- k) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni;
- m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione svolge ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e può compiere, sempre nel rispetto e nei limiti della normativa di riferimento, qualsiasi operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, mediante il compimento delle specifiche azioni sottoindicate, per ognuna dei singoli campi di intervento:

- **DIPENDENZE:** Svolgere un'azione concreta volta al recupero, alla rieducazione ed al reinserimento sociale proponendo il programma terapeutico riabilitativo "Progetto Uomo" e o altri progetti similari a:

- persone dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool;

- persone in stato di detenzione e con procedimenti giudiziari pendenti legati alla dipendenza attraverso il sostegno del detenuto e del nucleo familiare con colloqui svolti presso gli istituti restrittivi e presso la sede dell'Associazione per il successivo accesso al programma terapeutico riabilitativo;

- persone con altre forme di dipendenza (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ludopatia, gioco d'azzardo, internet, ecc.) e comunque a persone appartenenti a categorie socialmente svantaggiate; offrire, altresì, un percorso di consulenza e sostegno ai familiari delle persone che frequentano il programma riabilitativo.

- **VIOLENZA DI GENERE:** Contrastare la violenza di genere ed in particolare la violenza subita dalle donne e dai minori, all'interno e fuori dalla famiglia, nelle diverse forme (violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, persecutoria assillante e violenza assistita); sostenere l'impegno di contrasto alla violenza contro le donne anche con l'intervento e costituzione di parte civile dell'organizzazione nei processi per violenza sessuale, atti di libidine, che veda la donna o il/la minore come oggetto di violenza, oltre che per tutti quei reati che vedano l'organizzazione direttamente come parte offesa;

- **VIOLENZA IN GENERE:** Contrastare la violenza subita per discriminazione sessuale, per maltrattamenti e svolgere attività di sostegno agli autori delle violenze; adoperarsi con ogni mezzo e strumento contro la pedofilia ed ogni forma di manifestazione e diffusione della pedopornografia attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, per poter offrire counselling e supporto alle vittime ed alle loro famiglie attraverso un sostegno psicologico e legale e per l'accoglienza e cura di bambini vittime di abusi.

- **LEGALITA':** Ideare, progettare e sostenere iniziative, attività ed interventi finalizzati a promuovere la nascita di un movimento antimafia ed anti-racket tra i cittadini e gli operatori economici sul territorio.

- **DETENUTI:** favorire la risocializzazione del detenuto ed

il suo reinserimento nel tessuto sociale dentro e fuori il carcere, coinvolgendosi nell'opera di assistenza e aiuto; realizzare e gestire case d'accoglienza e progetti che agevolino il reinserimento dei detenuti nell'ambiente sociale ed ospitino, temporaneamente, i detenuti e/o le loro famiglie nel caso di particolari necessità; promuovere iniziative di lavoro (es. cooperative), in carcere ed all'esterno, coinvolgendo gli ex detenuti e coloro che beneficiano delle misure alternative alla carcerazione;

- Promuovere lo scambio di informazione, dati statistici e buone pratiche, la valorizzazione di un approccio multidisciplinare e interistituzionale in particolare ai fini della prevenzione, l'attivazione di "reti" formali ed informali di coordinamento e procedure di collaborazione con le istituzioni pubbliche e private che operano sul territorio.

- Gestire case-famiglia o altri tipi di comunità residenziali o semiresidenziali per l'accoglienza di persone svantaggiate.

- Sensibilizzare ed animare la comunità locale al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno.

- Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'organizzazione può promuovere o partecipare ad associazioni, fondazioni, società, cooperative e consorzi che svolgono attività connesse con i propri fini, nonché stipulare accordi di programma, convenzioni, contratti ed altri strumenti convenzionali comunque denominati con istituzioni, università e soggetti pubblici e privati; stipulare accordi di programma e convenzioni con le Regioni e le Autonomie locali interessate per l'istituzione di strutture a carattere locale e settoriale.

Al fine del raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione potrà realizzare iniziative, gruppi di studio e ricerca, periodici e pubblicazioni, seminari e convegni, sia nazionali che internazionali, atti alla diffusione della cultura della prevenzione.

Le attività di cui al precedente comma o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di associato.

L'Associazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale.

E' demandata all'organo di amministrazione l'individuazione e la regolamentazione dell'esercizio delle attività diverse nei limiti fissati in materia dalle relative norme specifiche e dai regolamenti.

ART. 6

(Raccolta fondi)

L'Associazione, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 7 del D.lgs. 117/2017, può raccogliere fondi presso terzi compresi gli enti pubblici e privati.

ART. 7

(Ammissione ed esclusione degli associati)

Sono Associati dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all' Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, che si impegna a condividere le finalità associative, lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

La domanda di ammissione deve essere presentata all'organo amministrativo, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti, anche telematici, dove saranno recapitate le comunicazioni sociali.

Il Consiglio Direttivo nella procedura di ammissione deve essere guidato da criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con l'attività di interesse generale svolta.

In caso di ammissione l'organo amministrativo comunica la delibera all'interessato e provvede alla sua annotazione nel Libro degli associati nel termine di cinque giorni.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo, entro sessanta giorni, comunica, anche a mezzo messaggio e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione, la decisione motivata all'interessato.

L'aspirante associato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, può richiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, che, in tal caso, deve essere convocata dall'organo amministrativo entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di revisione.

Non è ammessa la categoria degli associati temporanei.

La quota sociale se prevista è intrasmissibile e non rivalutabile.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a. recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
- b. esclusione per il compimento di una o più violazioni,

anche non ripetute, degli obblighi statutari;

c. non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso, se prevista;

d. indegnità, ovvero a causa del compimento di atti o fatti anche se estranei alla vita della Associazione, ma contrari ai principi della stessa;

e. sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;

f. decesso;

g. esclusione per disimpegno per un anno nelle attività di volontariato svolte dall'associazione;

h. per mancata partecipazione non giustificata all'Assemblea degli Associati per tre adunanze consecutive, anche se ultrannuali;

i. esclusione per sentenza di condanna nell'ambito di procedimenti penali, passata in giudicato.

Ogni provvedimento di esclusione viene adottato dal Consiglio Direttivo previo accertamento delle cause di esclusione; contro di esso è ammesso il ricorso all'Assemblea degli associati, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, anche a mezzo e-mail, della comunicazione dell'avvenuta esclusione.

L'organo amministrativo convoca l'Assemblea degli associati nel termine di trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

L'Assemblea degli associati delibera sul ricorso dopo aver udito in contraddittorio l'organo amministrativo in persona del componente designato e l'associato escluso.

La decisione dell'Assemblea degli associati è definitiva e non soggetta ad alcun reclamo.

Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- partecipare e votare, se iscritti nel Libro degli associati da almeno un mese, anche conferendo apposita delega ad altro associato, alle Assemblee degli associati;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sull'andamento delle attività associative;
- essere informati preventivamente dal Comitato Direttivo sulle materie poste all'ordine del giorno nel corso delle Assemblee degli associati;
- ottenere, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del

bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;

- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, se prevista.

ART. 9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 10

(L'Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per tutti gli altri casi indicati nel successivo art.12. È ordinaria in tutti gli altri casi.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati che siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno un mese; ognuno di essi può conferire apposita delega ad altro associato, che non potrà ricevere più di due deleghe; ciascuna delega vale unicamente per l'assemblea per cui viene conferita.

L'Assemblea si riunisce presso la sede associativa, o in altro luogo nel territorio nazionale, salvo la facoltà di essere riunita in più luoghi collegati in audio video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli associati potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, in sua assenza, dal Vicepresidente, o in assenza di entrambi dalla persona

designata a maggioranza degli associati presenti.

Essa è convocata almeno una volta all'anno, per l'approvazione del Bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio; quando lo richiedano particolari esigenze, può essere adottato il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, e, comunque, essa non potrà essere convocata oltre il termine di quindici giorni antecedenti quello previsto per il deposito del Bilancio al RUNTS. La convocazione dell'assemblea contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'indicazione, per la sola assemblea ordinaria, dell'eventuale seconda convocazione, è inviata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, su mandato del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in forma cartacea e/o informatica al recapito, anche elettronico, risultante dal Libro degli associati; in alternativa è consentito che l'avviso di convocazione sia affisso nella sede dell'Associazione nel termine di dieci giorni antecedenti l'adunanza.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART.11

(Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea delibera sulle seguenti materie:

- nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina e stabilisce il compenso dell'organo di controllo;
- nomina e stabilisce il compenso dell'organo di revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sui ricorsi relativi alla mancata ammissione degli associati;

- deliberare sui ricorsi relativi alla esclusione degli associati;
- deliberare sull'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su tutte le altre materie sulle quali non è chiamata a deliberare l'Assemblea Straordinaria;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea straordinaria)

- L'Assemblea straordinaria delibera la modifica dello statuto con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 13

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione che governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 (tre) a 9 (nove) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili per 2 (due) soli mandati successivi consecutivi.

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, i sostituti sono nominati dagli altri componenti e restano in carica sino alla prima assemblea utile, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto ed il presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

All'organo di amministrazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Al consiglio direttivo, nell'ambito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ente, spettano tra gli altri i seguenti compiti elencati in modo indicativo e non esaustivo:

- eseguire le delibere e dare corso agli indirizzi dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio, nonché l'eventuale Bilancio Sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;

- fissare le norme per il funzionamento dell'ente;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare, eventualmente, il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non soci;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;
- deliberare in merito all'esclusione degli associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di partecipazione a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- curare la gestione dei beni mobili ed immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'Assemblea o di altro organo.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o categorie di atti.

Il Consiglio si riunisce previa comunicazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata A/R ed ogni altro strumento che ne garantisca l'avvenuta ricezione; in caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Consiglio si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In assenza di convocazione il consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere informati della riunione e di non opporsi ad essa.

Il Consiglio direttivo può riunirsi in audio video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il mandato dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuito. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute per conto esclusivo dell'Associazione.

ART. 14

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed agisce su mandato del Consiglio Direttivo compiendo tutti gli atti che la impegnano verso i terzi.

Il Presidente in caso di comprovata necessità ed urgenza può compiere atti senza il preventivo mandato del Consiglio Direttivo, riferendo tempestivamente all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta e previa ratifica da parte dello stesso, adottata ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 15

(Organo di controllo)

L'organo di controllo è nominato anche in forma monocratica al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

L'organo di controllo viene e resta in carica fino all'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 C.C. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 C.C..

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017; nella Relazione al Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo partecipa alle assemblee degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16

(Organo di Revisione legale dei conti)

Salvo il caso di conferimento dell'incarico all'organo di controllo, nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. 117/2017 è nominato il revisore legale dei conti in possesso dei requisiti richiesti per tale funzione.

ART. 17

(Patrimonio e Risorse economiche)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni immobili;
- dai beni mobili registrati e non;
- dalle quote associative;
- dai contributi pubblici e privati;
- dalle donazioni e lasciti testamentari;
- dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- dall'attività di raccolta fondi;
- dai rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;
- dalle eventuali entrate derivanti dalle attività diverse di cui al precedente art. 5.

Il valore del patrimonio e la sua composizione sono rappresentati nel Bilancio di esercizio redatto annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea degli Associati.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 19

(Bilancio)

Il Bilancio dell'Associazione viene redatto dal Consiglio Direttivo; esso decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati nei termini indicati nel precedente art.10.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore del Bilancio corredato della documentazione necessaria.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione, o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa o nella nota integrativa al Bilancio.

ART. 20

(Bilancio sociale)

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

ART. 21

(Le convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia della convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione di volontariato.

ART. 22

(Libri sociali obbligatori)

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali

altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentare all'organo competente.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 25

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 26

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 27

(Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D.lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs. 117/2017.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmati: Luigi Vitiello - Leonardo Baldari (L.S.).

Certifico io sottoscritto dott.LEONARDO BALDARI, notaio in
Montella, che la presente copia fotostatica in undici fogli
è conforme all'originale esistente nei miei atti.

Si rilascia per uso _____
Montella, li _____

